

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**  
**ORDINANZA N. 24**

- **VISTO** il D.M. 14616 in data 04/08/2005, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto alla nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- **PRESO ATTO** che con il suddetto Decreto il Commissario è stato preposto alla gestione della stessa Autorità, con affidamento dell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;
- **VISTO** l'art.6 comma 1 lett.a) L.84/98;
- **VISTA** l'ordinanza n° 2/99 in data 27/01/99 con cui sono state emanate nuove disposizioni per la circolazione viaria nel porto di Livorno;
- **VISTA** la richiesta pervenuta in data 23 Ottobre 2006 con al quale, la Soc. Azimut – Benetti SpA, chiede l'autorizzazione alla movimentazione dello Yacht Rimas II, a mezzo carrello auto-livellante, dal piazzale del Cantiere Salvadori alla banchina prospiciente l'Accosto 42 del Porto di Livorno;
- **SENTITA** la Capitaneria di Porto che ha espresso parere favorevole per l'utilizzo dell'Accosto 42 per il giorno Venerdì 27 c.m.;
- **CONSIDERATO** l'ingombro eccezionale del trasporto e l'estensione del tratto di viabilità pubblica interessata;
- **RITENUTO** necessario, in particolare, regolamentare il suddetto trasporto tra la radice della Calata Alto Fondale e la Banchina di destinazione situati nel Porto Commerciale in modo che sia svolto in condizioni di sicurezza;

**ORDINA**

**Art. 1** – In data 24 Ottobre 2006, dalle ore 07.30 alle ore 10.30, lungo il percorso stradale tra la radice della Calata Alto Fondale e la Banchina prospiciente l'Accosto 42, come meglio definito nella planimetria allegata, è autorizzato il trasporto dello Yacht Rimas II, a mezzo carrello auto-livellante.

**Art. 2** – E' fatto obbligo alla Soc. Azimut – Benetti SpA, in qualità di responsabile del trasporto, di predisporre idoneo servizio di scorta, anteriormente e posteriormente al trasporto eccezionale, che provvederà a regolamentare il traffico dei veicoli nel tratto di strada interessato; a tal fine le scorte dovranno essere munite di radio e idonei dispositivi di segnalazione.

**Art. 3** – Il responsabile del trasporto dovrà comunicare, anche via fax, alla Direzione Sicurezza di questa Autorità Portuale l'ora di effettivo inizio e fine dell'operazione di trasferimento.

**Art. 4** – E' fatto altresì obbligo, alla Soc. Azimut – Benetti SpA, di adottare tutte le necessarie predisposizioni di sicurezza concernenti il carico del natante sul carrello, relativi sistemi di ancoraggio, il transito sulla viabilità pubblica e il varo dell'imbarcazione.

**Art. 5** – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

**Il Commissario**  
**C.A. (CP) Salvatore GIUFFRÈ**



Livorno, li 23 OTT. 2006